

CAMERA DEI DEPUTATI N. 606-B

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CURTI

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 12 marzo 1969

MODIFICATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 novembre 1969 (Stampato n. 565)

Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, concernente l'imposta generale sull'entrata relativa agli oli vegetali

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 20 novembre 1969*

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

La dizione degli oli vegetali allo stato comestibile di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, deve intendersi riferita anche agli oli vegetali allo stato greggio destinati alla raffinazione per uso alimentare.

TESTO

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

La dizione degli oli vegetali allo stato comestibile di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, deve intendersi riferita anche agli oli vegetali allo stato greggio direttamente destinati alla raffinazione per uso alimentare.